




REGIONE CAMPANIA

COMUNE DI DUGENTA



Legge regionale n. 26 del 18/10/2002
e Regolamento di Attuazione (Decreto n. 378/2003)



PROGETTO

PIANO DEL COLORE PER L'EDILIZIA STORICA

NORME DI ATTUAZIONE

ELABORATO
FOTOGRAFICO



LIVELLO DI PROGETTAZIONE:		SCALA DI MISURA	DATA	ELABORATO n°	CODICE DOCUMENTO:		IL TECNICO		IL COMMITTENTE	
PRELIMINARE	<input type="checkbox"/>			12	DUG01/06-00-012.DWG		S.I.B. Studio di ingegneria ing. BELLO Via Monsù De Blasio, 24 82100 - BENEVENTO Tel. 0824 20229 - 0824 54389 0824 54372 - 0824 54389		Arch. Lilla PICCILLI	
DEFINITIVA	<input type="checkbox"/>						Lilla PICCILLI ARCHITETTO		COMUNE DI DUGENTA	
ESECUTIVA	<input type="checkbox"/>							Prov. di BENEVENTO n. 159		
PIANIFICAZIONE ESECUTIVA	<input checked="" type="checkbox"/>							BENEVENTO		
					09 NOV '06	MRC	G.V. BELLO	P.L. BELLO		
					REV	DATA	REDAZIONE	VERIFICA	AUTORIZZAZIONE	MODIFICHE



Piano del colore
LEGGE REGIONALE N. 26 DEL 2002 E REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE
COMUNE DI DUGENTA

NORMATIVA DI ATTUAZIONE PIANO DEL COLORE

INDICE ARTICOLI

**TITOLO PRIMO:
NORME GENERALI**

- Articolo 1 – Ambito e principi guida
- Articolo 2 - Obiettivi
- Articolo 3 - Integrazione cromatica dell'intervento: integrazione nel quadro visivo prossimo (QVP) integrazione nel quadro visivo d'insieme (QVI)
- Articolo 4 – Elenco elaborati

**TITOLO SECONDO:
ATTUAZIONE E PROCEDURE**

- Articolo 5 - Attuazione
- Articolo 6 - Definizione dei tipi di intervento
- Articolo 7 - Ambiti territoriali d'intervento
- Articolo 8 - Iter procedurale
- Articolo 9 – Caratteri dell'intervento ed estensione

**TITOLO TERZO:
PRESCRIZIONI E SANZIONI**

- Articolo 10 - Vincoli e prescrizioni
- Articolo 11 - Strumenti
- Articolo 12 - Nuovi interventi edilizi
- Articolo 13 - Canalizzazioni ed impiantistica
- Articolo 14 - Sanzioni
- Articolo 15 - Prescrizioni
- Articolo 16 - Protocollo operativo per interventi su cortine edilizie con intonaco
- Articolo 17 - Protocollo operativo per interventi su cortine edilizie in pietra o mattoni a faccia vista
- Articolo 18 - Protocollo operativo per interventi di integrazione di stucchi – modanature – bugie di facciata

**TITOLO QUARTO:
DISCIPLINA DEI CONTRIBUTI**

- Articolo 19- Disciplina dei contributi
- Articolo 20 - Fondo Finanziario
- Articolo 21 - Criteri di concessione dei contributi

- Articolo 21 - Requisiti e condizioni
- Articolo 23 - Commissione consultiva
- Articolo 24 - Domanda di contributo
- Articolo 25 - Allegati alla domanda di contributo
- Articolo 26 - Ammissibilità a finanziamento e impegno di spesa
- Articolo 27 - Esecuzione dei lavori
- Articolo 28 - Erogazione dei contributi
- Articolo 29 - Misurazioni
- Articolo 30 – Norme finali
- Articolo 31 – Modulo di richiesta

**TITOLO QUINTO:
INCENTIVI**

- Articolo 32 – Incentivo n. 1: Ottimizzazione energetica nel rinnovamento degli intonaci esterni
- Articolo 33 – Incentivo n. 2: Ottimizzazione energetica nell'isolamento delle condutture termiche negli edifici esistenti
- Articolo 34 – Incentivo n. 3: Ottimizzazione energetica nell'isolamento degli infissi esterni negli edifici esistenti



TITOLO PRIMO: NORME GENERALI

Articolo 1. *AMBITO E PRINCIPI GUIDA*

1- Il Piano del Colore concorre a determinare, assieme al **Programma di Valorizzazione** (dotato di valenza autonoma), il **Programma Integrato** di riqualificazione urbanistica, edilizia e ambientale (di cui alla Legge Regionale 19 febbraio 1996 n. 3 e successive modifiche e integrazioni) del centro o del nucleo storico.

2- Le norme del Piano Colore hanno valore di prescrizioni da applicare, secondo le modalità appresso specificate, in materia di decoro pubblico delle facciate e restauro delle facciate delle cortine edilizie urbane.

3- Le norme si applicano alle aree, manufatti edilizi, viabilità e piazze inclusi nel perimetro del **Programma di Valorizzazione** di cui alla Legge Regionale 26 del 2002 approvato dal Comune di Dugenta con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 29/09/2003.

4- L'articolazione delle norme fornisce i criteri da seguire per l'esecuzione degli interventi la cui tipologia ricade in quelli individuati e disciplinati dalle norme del Piano di Recupero e di seguito elencati: manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, manutenzione in costruzioni soggette a tutela, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia parziale, ristrutturazione edilizia parziale con integrazione volumetrica, ristrutturazione edilizia integrale, nuova costruzione, ristrutturazione urbanistica, demolizione, interventi non ultimati, interventi urgenti, varianti, variazione della destinazione d'uso, interventi su immobili vincolati, parcheggi, manufatti provvisori. In particolare la tipologia delle opere in oggetto rientra

nelle seguenti categorie:

A- manutenzione ordinaria

B- manutenzione straordinaria

C- manutenzione in costruzioni soggette a tutela

D- restauro.

Gli interventi disciplinati sono quelli relativi ai fronti degli edifici oggetto di Piano del Colore e specificatamente per quanto attiene a intonaci e tinteggiature di facciata, elementi architettonici e decorativi.

5- Sicché gli interventi disciplinati dalle presenti norme sono quelli che interessano le finiture esterne degli edifici considerate nel loro complesso, compreso la qualità, la caratterizzazione finale dei fronti degli edifici stessi e gli interventi di coloritura e tinteggiatura dei prospetti, di conservazione, sostituzione o eliminazione di intonaci e rivestimenti di facciata e restauro degli elementi architettonici e decorativi diffusi o isolati.

6- Le norme e gli allegati grafici del Piano del colore (compreso la schedatura e campagna fotografica degli edifici e la "tabella degli accostamenti" da utilizzare per le tinteggiature o

ritinteggiature dei fabbricati) definiscono una proposta operativa d'intervento in modo da far seguire allo sviluppo "quantitativo" del Centro quello "qualitativo" mediante il coordinamento degli interventi di coloritura che definiscono l'immagine urbana, con l'intento di ottenere il miglioramento del "costruito" attraverso il controllo delle tinteggiature degli edifici "storici" o di rilevanza culturale e la rilettura delle tradizioni coloristiche.

Articolo 2. *OBIETTIVI DEL PIANO DEL COLORE*

1- Il Piano Colore è strumento di tutela della qualità cromatica e decorativa dei fronti degli edifici civili di interesse storico, artistico e ambientale e delle cortine dei centri storici. Esso disciplina gli interventi per il restauro, il decoro e l'attintatura dei fronti degli edifici e promuove interventi atti a ridurre il degrado e l'incuria negli insediamenti antichi, attraverso la definizione di un quadro che dia omogeneità all'azione di riqualificazione delle superfici esterne negli ambiti di interesse storico e monumentale.

2- Il Piano del Colore ha quindi lo scopo di coordinare i singoli interventi all'interno di un organismo ampio che è il centro o il nucleo storico, secondo una logica di rispetto e salvaguardia della composizione cromatica propria dell'aggregato edilizio, mediante il ricorso a regole di esecuzione fondate sull'analisi dei caratteri architettonici e decorativi.

3- I destinatari del Piano del Colore sono i soggetti pubblici e privati, proprietari, possessori o detentori di immobili di interesse storico, artistico ed ambientale, che sono o meno in condizione di beneficiare delle risorse finanziarie per gli interventi di cui al Titolo II della legge regionale 18 ottobre 2002 n. 26.

Il Piano del Colore si pone come obiettivi principali:

- la valorizzazione degli scenari fisici delle parti urbane ricadenti nel perimetro del Programma di Valorizzazione di cui alla legge regionale 26 del 2002 e gli scenari fisici delle aree esterne al predetto programma purché comprese nel perimetro del Piano di Recupero di cui alla Legge 457 del 1978.

- la conservazione e la tutela del patrimonio edilizio;

- l'evoluzione nella collettività dell'apprezzamento estetico per il colore;

- la leggibilità e la riconoscibilità delle stratificazioni dei diversi tessuti urbani.

4- Il Piano del Colore persegue:

- A - la coerenza e compatibilità delle scelte di progetto con le caratteristiche intrinseche del manufatto (architettoniche, compositive, tipologiche, formali, materiche, ecc.) tramite la



Piano del colore
LEGGE REGIONALE N. 26 DEL 2002 E REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE
COMUNE DI DUGENTA

conoscenza del percorso di vita dell'edificio e la conoscenza delle tecniche e dei materiali di costruzione esistenti e/o di progetto.

B - la salvaguardia dell'esistente, dei valori storici e architettonici peculiari dell'epoca di costruzione, dei valori ambientali, del sapere tecnico.

C - l'integrazione e compatibilità dell'intervento con il contesto in cui il manufatto è inserito attraverso: l'integrazione nel quadro visivo prossimo e l'integrazione nel quadro visivo d'insieme.

D - la facile gestione dell'intervento, attraverso la chiarezza procedurale, la possibilità di confronto dell'informazione (modulistica) e archiviazione, elaborazione e consultazione dei dati.

Articolo 3. INTEGRAZIONE CROMATICA DELL'INTERVENTO: INTEGRAZIONE NEL QUADRO VISIVO PROSSIMO (QVP) INTEGRAZIONE NEL QUADRO VISIVO D'INSIEME (QVI)

1- Il progetto del Piano del Colore mira all'integrazione armonica dell'intervento nel **quadro visivo prossimo** e nel **quadro visivo d'insieme**.

2- La valutazione da parte dell'Ufficio Comunale si fonda sulla modulistica, documentazione fotografica e gli eventuali elaborati grafici forniti richiesti secondo le modalità appresso specificate.

3- Al termine dei lavori è richiesta una verifica tramite documentazione fotografica dell'intervento concluso. Tale documentazione è necessaria per la chiusura della pratica anche ai fini della costituzione dell'archivio dei dati dal parte del Comune.

4- Gli elaborati di progetto, quando richiesti, devono dimostrare l'integrazione armonica dell'intervento nel quadro visivo prossimo (ciò che rientra nel campo visivo dell'osservatore in prossimità dell'edificio: l'edificio, gli edifici adiacenti e/o di fronte, altre emergenze se esistenti) e nel quadro visivo d'insieme (visione correlata allo specifico contesto urbano e funzionale, ad esempio cortina, piazza, slargo o strada).

5- Qualora nel progetto del colore dell'edificio, così come risultante dalla scheda di progetto, non è utilizzata il colore indicato nelle medesima scheda citata ma quello desunto dalla tabella degli accostamenti è prescritto quanto segue:

A- La valutazione nella scelta deve avvenire secondo criteri di compatibilità del colore scelto nel QVP e QVI secondo tono, chiarezza, saturazione.

B- Nella scelta del colore va considerato l'armonia cromatica con gli edifici adiacenti e con l'intorno.

C- Nella scelta del trattamento delle superfici va considerato la coerenza con il carattere dell'edificio e la compatibilità con l'intorno (ad esempio: valutare l'opportunità dell'uso di una tinta velata su un edificio il cui progetto non lo prevedeva; dell'uso di una tinta piatta in un contesto in cui dominano le tinte velate o viceversa).

Articolo 4. ELENCO ELABORATI

Fanno parte integrante delle norme i seguenti elaborati grafici:

TAV 1	ANALISI	RELAZIONE ILLUSTRATIVA E RICERCA STORICA E DELLE FONTI ICONOGRAFICHE, ANALISI DEL SITO E INDAGINI SUI MATERIALI E SUI COLORI LOCALI	
TAV 2	RILIEVO	PLANIMETRIA GENERALE ED INDIVIDUAZIONE AMBITO PILOTA	1:1000 1:2000
TAV 3	RILIEVO	PLANIMETRIA AMBITO PILOTA CON SUDDIVISIONE IN UNITA'	1:1000
TAV 4	RILIEVO	PLANIMETRIA CON CODICE DI RIFERIMENTO DELLA SCHEDA	1:1000
TAV 5	ANALISI	DEGRADO AMBIENTALE E DI SUPERFICIE	
TAV 6.1	RILIEVO COMPARTO A S.S.265	SCHEDA DI ANALISI-DESCRIZIONE, UNITA' DI INTERVENTO A1,	1:100 1:1000
TAV 6.2	RILIEVO COMPARTO B S.S.265	SCHEDA DI ANALISI-DESCRIZIONE, UNITA' DI INTERVENTO B1, B2, B3, B4, B5, B6,	1:100 1:1000
TAV 6.3	RILIEVO COMPARTO C S.S.265	SCHEDA DI ANALISI-DESCRIZIONE, UNITA' DI INTERVENTO C1	1:100 1:1000
TAV 6.4	RILIEVO COMPARTO D S.S.265	SCHEDA DI ANALISI-DESCRIZIONE, UNITA' DI INTERVENTO D1 D2 D3 D4	1:100 1:1000
TAV 6.5	RILIEVO COMPARTO E S.S.265	SCHEDA DI ANALISI-DESCRIZIONE, UNITA' DI INTERVENTO E1 E2	1:100 1:1000
TAV 6.6	RILIEVO COMPARTO E S.S.265	SCHEDA DI ANALISI-DESCRIZIONE, UNITA' DI INTERVENTO F1	1:100 1:1000
TAV 6.7	RILIEVO COMPARTO G VIA TORRIONE	SCHEDA DI ANALISI-DESCRIZIONE, UNITA' DI INTERVENTO G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7	1:100 1:1000
TAV 7.1	RILIEVO COMPARTO A, B, F	PROSPETTI CORTINE URBANE	1:100
TAV 7.2	RILIEVO COMPARTO C, D, E,	PROSPETTI CORTINE URBANE	1:100



Piano del colore
LEGGE REGIONALE N. 26 DEL 2002 E REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE
COMUNE DI DUGENTA

TAV 7.3	RILIEVO COMPARTO G,	PROSPETTI CORTINE URBANE	1:100
TAV 8.1	RILIEVO COMPARTO A, B, F	PROSPETTI CORTINE URBANE CON INDICAZIONE DELLE CONSISTENZE CROMATICHE	1:100
TAV 8.2	RILIEVO COMPARTO, C, D, E,	PROSPETTI CORTINE URBANE CON INDICAZIONE DELLE CONSISTENZE CROMATICHE	1:100
TAV 8.3	RILIEVO COMPARTO G,	PROSPETTI CORTINE URBANE CON INDICAZIONE DELLE CONSISTENZE CROMATICHE	1:100
TAV 9.1	RILIEVO COMPARTO A, B, F	RILIEVO METRICO-RILIEVO CRITICO DESCRITTIVO DEGLI ELEMENTI TECNO-MORFOLOGICI, IMPIANTI TECNOLOGICI ED ELEMENTI D'ARREDO, UNITA' DI INTERVENTO A1, B1, B2, B3, B4, B5, B6, F1	1:100
TAV 9.2	RILIEVO COMPARTO C, D, E	RILIEVO METRICO-RILIEVO CRITICO DESCRITTIVO DEGLI ELEMENTI TECNO-MORFOLOGICI, IMPIANTI TECNOLOGICI ED ELEMENTI D'ARREDO, UNITA' DI INTERVENTO C1 D1 D2 D3 D4 E1 E2	1:100
TAV 9.3	RILIEVO COMPARTO G	RILIEVO METRICO-RILIEVO CRITICO DESCRITTIVO DEGLI ELEMENTI TECNO-MORFOLOGICI, IMPIANTI TECNOLOGICI ED ELEMENTI D'ARREDO, UNITA' DI INTERVENTO G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7	1:100
TAV 10	PROGETTO	TABELLE CROMATICHE ELEMENTI GRAFICI SUGLI ACCOSTAMENTI E TABELLA DEI COLORI SELEZIONATI	1:1000
TAV 11.1	PROGETTO COMPARTO A, B, F	PROSPETTI DELLE CORTINE URBANE CON INDICAZIONE DEI CROMATISMI PREVISTI, UNITA' DI INTERVENTO A1, B1, B2, B3, B4, B5, B6, F1	1:100
TAV 11.2	PROGETTO COMPARTO C, D, E	PROSPETTI DELLE CORTINE URBANE CON INDICAZIONE DEI CROMATISMI PREVISTI, UNITA' DI INTERVENTO C1 D1, D2, D3, D4, E1, E2	1:100
TAV 11.3	PROGETTO COMPARTO G	PROSPETTI DELLE CORTINE URBANE CON INDICAZIONE DEI CROMATISMI PREVISTI, UNITA' DI INTERVENTO G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7	1:100
TAV 12	PROGETTO	NORMATIVA DI ATTUAZIONE	

**TITOLO SECONDO:
ATTUAZIONE E PROCEDURE**

Articolo 5. ATTUAZIONE

Il Piano del Colore si attua attraverso:

A - l'indirizzo ed il controllo delle singole opere di coloritura, pulitura e restauro delle facciate e di manufatti di arredo urbano;

B - i progetti del colore per edifici e/o cortine, e/o arce e/o ambiti.

1- Per indirizzo e controllo si intende quell'insieme di procedure e attività svolte dall'Ufficio Tecnico, che assicurano la continuità, la qualità e la coerenza degli interventi e obiettivi del Piano del Colore.

2- Per progetti del colore si intendono progetti esecutivi delle facciate degli edifici, cortine o ambiti che, nel rispetto delle previsioni del Piano del Colore (schede e/o accostamenti e prescrizioni dell'articolo 3), determinano l'assetto coloristico di una sequenza unitaria di fronti di edifici, di infrastrutture stradali o elementi singoli emergenti nel tessuto urbano.

3- Hanno titolo alla presentazione i soggetti appresso specificato nell'articolo 21.

Articolo 6. DEFINIZIONE DEI TIPI DI INTERVENTO

1- Il Piano del Colore definisce l'iter specifico per il rilascio della relativa autorizzazione dei seguenti interventi di cui all'articolo 21 del Regolamento della legge regionale 26 del 2002:

- a) intonaci e coloriture;
- b) pulitura di materiali lapidei;
- c) infissi, ivi comprese le persiane e altri tipi di serramenti;
- d) elementi decorativi presenti sulle facciate degli edifici (arcate, lesene, paraste, cornici,



Piano del colore
LEGGE REGIONALE N. 26 DEL 2002 E REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE
COMUNE DI DUGENTA

- marcapiani, capitelli, listelli, portali, mensole, colonne);
e) manti di copertura dei tetti, comignoli;
f) elementi impiantistici che aderiscono alla facciata e ne deturpano l'aspetto;
g) paramenti a faccia vista in pietra, mattoni, tufo, marmo, ecc.;
h) ogni altro elemento che interagisce con il disegno delle superfici esterne dei fabbricati.

2- Nel rispetto di quanto sopra gli interventi sono ascrivibili alle seguenti tipologie:

- Decorazioni di facciate, fasce marca-piano, cornici, ecc.
- Affreschi di carattere religioso (piloni votivi, ecc.)
- Logge e balconi.
- Ogive.
- Portali in materiale lapideo.
- Modanature in mattone.
- Basamenti.
- Ordini architettonici.
- Cornicioni.
- Lesene e paraste.
- Davanzali.
- Cantonali.
- Inferriate, ringhiere e ferri in genere.
- Illuminazione.
- fontane

3- Sicché, si rappresenta la seguente casistica:

3.1- pulitura e/o tinteggiatura delle facciate esterne (intonaci e coloriture) compreso la pulitura dei materiali lapidei e dei cortili visibili dall'esterno o di parti limitate ma unitarie compreso la pulitura dei materiali lapidei (basamenti, stipiti, ecc.);

3.2- verniciatura di infissi e serramenti esterni, portoni, cancelli, vetrine di negozi o manufatti di arredo urbano (infissi, ivi comprese le persiane e altri tipi di serramenti)

3.3- pulitura e/o tinteggiatura delle facciate verso i cortili non visibili dall'esterno e degli spazi comuni (atrio, androne)

3.4- decorazioni di facciate o di parti di facciate (frontespizi, muri di confine, ecc.) dipinte compreso gli elementi decorativi presenti sulle facciate degli edifici (arcate, lesene, paraste, cornici, marcapiani, capitelli, listelli, portali, mensole, colonne);

3.5- pulitura e/o tinteggiatura di parti accessorie o complementari o di manufatti di proprietà

pubblica o privata quali muri di confine, di contenimento, recinzioni, spallette di ponti, sovrappassi, sottopassi, torrini, ecc.

3.6- interventi di cui alle lettere e, f, g del predetto articolo 21 della legge 26 del 2002 e segnatamente: e) manti di copertura dei tetti, comignoli, f) elementi impiantistici che aderiscono alla facciata e ne deturpano l'aspetto, g) paramenti a faccia vista in pietra, mattoni, tufo, marmo, ecc.

4 - Gli interventi riguardanti i fronti degli edifici, ai fini dell'applicazione delle presenti norme, rientrano nelle tipologie di opere individuate dal Piano di Recupero e di seguito elencate con la descrizione completa degli interventi rientranti nella loro definizione:

A- interventi di manutenzione ordinaria quelli che riguardano le opere di riparazione, di rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie a integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici.

Sono da considerare manutenzione ordinaria i seguenti interventi:

Opere edilizie interne

1. le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture interne delle costruzioni;
2. riparazione e rifacimento delle pavimentazioni interne e rinforzo delle solette di calpestio, anche con putrelle, reti elettrosaldate e getti di calcestruzzo amato;
3. riparazione e rifacimento degli intonaci e delle tinteggiature interne, riparazione, sostituzione e posa dei rivestimenti, degli infissi e dei serramenti interni, anche con doppio vetro;
4. apertura e chiusura di vani porta all'interno della stessa unità immobiliare;
5. costruzione di arredi fissi, piccole opere murarie come nicchie, muretti di arredamento, aperture in pareti divisorie della stessa unità immobiliare nonché tamponamenti interni che lascino invariati i serramenti esterni, purché i rapporti aeroilluminanti non siano in contrasto con i regolamenti vigenti;
6. posa in opera di doppi serramenti nonché di cancelletti di sicurezza (se posti all'esterno sono soggetti ad autorizzazione o denuncia inizio attività);
7. installazione e spostamento di pareti mobili, purché vengano rispettati i rapporti aeroilluminanti previsti dai regolamenti vigenti, locale per locale.

Opere edilizie esterne

1. le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture esterne, anche con l'impiego di materiali diversi purché vengano conservate le caratteristiche esistenti;
2. rifacimento del manto di copertura e della piccola orditura del tetto, riparazione di pluviali e gronde, nonché la loro sostituzione, anche con l'utilizzo di materiali diversi (rame, acciaio, ecc.), purché non ne siano mutate le caratteristiche esteriori (sagoma, orditura, ecc.);



Piano del colore
LEGGE REGIONALE N. 26 DEL 2002 E REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE
COMUNE DI DUGENTA

3. ripristino delle facciate con materiali aventi le stesse caratteristiche e colori di quelle preesistenti;
4. riparazione dei balconi e terrazzi, anche con posa di frontalini, rappezzi a parti pericolanti delle facciate;
5. riparazione e rifacimento, con materiali aventi le stesse caratteristiche di quelle preesistenti, dei manti di copertura dei terrazzi e della pavimentazione esterna dei cortili, cavedi, ecc.;
6. riparazione e sostituzione degli infissi e dei serramenti esterni, dei portoni, dei cancelli, delle vetrine dei negozi e delle porte di accesso anche con l'utilizzo di materiali diversi, purché non ne siano mutate le caratteristiche esteriori (sagoma, orditura, colori, dimensioni delle porzioni apribili, ecc.); applicazione di zanzariere o tende solari;
7. sostituzione di serranda a maglia con serrande piene e viceversa;
8. riparazione o sostituzione delle recinzioni con le medesime caratteristiche;
9. installazione di nuove grate, limitate al vano finestra.

Impiantistica

1. le opere necessarie a mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti o ad adeguarli alle normali esigenze di esercizio;
2. riparazione, sostituzione e posa di apparecchi sanitari all'interno dello stesso servizio;
3. riparazione e sostituzione di impianti idraulici igienico sanitari e relative tubazioni, di impianti elettrici, di riscaldamento, di ventilazione e di fornitura del gas, nonché delle canne fumarie e dei relativi comignoli, anche con l'installazione di caminetti, riparazione e sostituzione delle canalizzazioni della rete fognaria, interna ed esterna, sino al limite di proprietà dello stabile;
4. installazione di citofoni e relative opere;
5. opere necessarie per mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti o per adeguarli alle normali esigenze di servizio o alle norme di sicurezza, che non alterino i prospetti dei fabbricati e non interessino spazi pubblici.

Verde

1. **manutenzione del verde privato esistente, compresa la potatura degli alberi, lo spostamento di essenze non di alto fusto; collocazione nel verde o all'interno dei terrazzi di elementi ornamentali quali statue, vasche, fioriere e pergolati.**

B- Interventi di manutenzione straordinaria

Si definiscono interventi di **manutenzione straordinaria** quelli che riguardano:

1. le opere di rinnovamento e sostituzione di parti, anche strutturali delle costruzioni;
2. le opere necessarie per allestire e integrare i servizi igienici e quelli tecnologici;
3. le opere di parziale modificazione dell'assetto distributivo;

4. gli interventi su parti dei fabbricati comprendenti interventi di ridefinizione dei prospetti mediante la modifica di parti delle aperture;
5. l'inserimento di nuovi impianti tecnologici quando richiedano la realizzazione di volumi tecnici e degli ascensori. Tali impianti devono, di regola, essere inseriti all'interno dell'edificio; quando ciò non è possibile, possono essere realizzati con soluzioni progettuali organiche rispetto all'intero edificio;
6. le opere costituenti pertinenze a esclusivo servizio di costruzioni già esistenti quali serre, recinzioni aventi l'altezza non superiore a 3 mt, cordoli, giardini, aree destinate ad attività sportive senza creazione di volumetria;
7. gli interventi volti alla formazione di cortili e giardini o, comunque, alla sistemazione del terreno non utilizzato per l'edificazione.

Sono, pertanto, classificati tra gli interventi di manutenzione straordinaria quelli che riguardano il consolidamento, il rinnovamento e la sostituzione di parti limitate delle strutture anche portanti delle costruzioni stesse, quali muri di sostegno, architravi e solette, strutture verticali e orizzontali, l'installazione di nuovi impianti tecnologici, nonché la modificazione dell'assetto distributivo di singole unità immobiliari. Rientrano nella tipologia della manutenzione straordinaria anche gli interventi che comportano la trasformazione di una singola unità immobiliare in due o più unità immobiliari o l'aggregazione in una di due o più unità immobiliari.

Gli interventi di manutenzione straordinaria non devono costituire un insieme sistematico di opere che possano portare a un organismo edilizio sostanzialmente rinnovato o diverso dal precedente, né devono costituire mutamento tipologico della costruzione nel suo insieme.

In particolare, detti interventi non devono comportare modifiche della destinazione d'uso, della pendenza e dei caratteri dei materiali delle coperture e delle posizioni delle aperture verso l'esterno, né devono causare l'allontanamento permanente degli eventuali conduttori.

L'esecuzione di opere di manutenzione straordinaria che richiedano l'allontanamento temporaneo dei conduttori è subordinato alla presentazione di documentazione comprovante la rispondenza dell'intervento a esigenze espresse dagli stessi. Manutenzione straordinaria in costruzioni destinate ad attività industriali, artigianali e ricettive riguardano qualsiasi opera di natura statica, igienica, tecnologica e funzionale necessaria per conservare e integrare l'efficienza degli impianti e la salubrità delle costruzioni che li ospitano, sempre che non comportino incremento della superficie lorda.

C- Interventi di manutenzione in costruzioni soggette a tutela

Prima di dar corso agli interventi di manutenzione ordinaria che interessino immobili soggetti a tutela ai sensi dell'art. 34, l'avente titolo deve presentare all'Amministrazione comunale il nulla osta dell'autorità amministrativa competente, quando occorra.



Piano del colore
LEGGE REGIONALE N. 26 DEL 2002 E REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE
COMUNE DI DUGENTA

Nel caso di comprovata necessità indotta da documentate ragioni statiche e di sicurezza possono essere consentiti l'uso di tecniche difformi e l'impiego di elementi diversi e riconoscibili.

L'esigenza di trasmettere qualità, significato e valori del costruito deve, in ogni caso, prevalere su ogni altra esigenza.

Gli interventi di manutenzione straordinaria di cui al presente articolo, riguardanti immobili sottoposti a tutela ai sensi dell'art.34, sono soggetti ad autorizzazione esplicita.

D_ Interventi di restauro

Sono interventi di restauro quelli rivolti a conservare l'organismo edilizio anche mediante un insieme sistematico di opere. Pertanto, gli interventi di restauro sono funzionali ai seguenti obiettivi:

conservazione della costruzione, delle sue qualità, del suo significato e dei valori, mediante l'eliminazione delle aggiunte utilitarie o storicamente false, il consolidamento di elementi costitutivi e l'inserimento di accessori e impianti, così da recuperare l'uso, anche con l'eventuale mutata destinazione, purché non risultino alterate la forma e la distribuzione;

valorizzazione della costruzione, quando risulti opportuna anche agli effetti ambientali, mediante operazioni sistematiche e di insieme, indirizzate a liberare strati storicamente e artisticamente rilevanti;

conservazione, recupero e ricomposizione di reperti e di spazi di per sé significativi o che siano parte di edifici, ambienti e complessi meritevoli di tutela, ivi compresi quelli di matrice industriale.

Più specificatamente rientrano nelle opere di **manutenzione ordinaria** gli interventi riguardanti il semplice rinnovo della tinteggiatura già in essere su parti delle fronti dell'edificio, quelli riguardanti la tinteggiatura esterna estesa alle fronti dell'intero edificio, con tutte le loro componenti edilizie, purché:

a) siano attuati autonomamente (ossia non in concomitanza con altri interventi edilizi: manutenzione straordinaria e restauro o risanamento conservativo, ecc.);

b) non interessino immobili sottoposti ai vincoli paesaggistici specifici riguardanti il territorio comunale;

c) non interessino immobili sottoposti ai vincoli storico e architettonici di cui agli art. 23,151 del DLGS 490/99 poiché ricadono in altra tipologia;

Pertanto, gli interventi di manutenzione ordinaria sulle superfici di facciata, comprendenti anche operazioni di pulitura da depositi di polvere e di sporco, sono quelli che non comportano modificazioni di alcun genere nella compagine architettonica e nei materiali di

finitura, rispetto a granulometrie e tecniche preesistenti riguardanti i sistemi di trattamento parietale superficiale. Tali interventi sono così unitariamente disciplinati:

1. La M.O. delle superfici di facciata (intonaci, coloriture e tinteggiature, elementi architettonici) dovrà avvenire per parti intere corrispondenti ai fronti edilizi e/o piani verticali, come individuato nelle schede, nei disegni delle cortine e nelle presenti norme. Non sono pertanto ammessi interventi parziali.

2. La M.O. di intonaci o sovrintonaci plastici (applicazioni non tollerate nel Piano del colore) è permessa per limitare le sole condizioni di degrado dei sistemi di tinteggiatura e pitturazione esistenti.

3. La M.O. di sistemi di tinteggiatura e pitturazione del tipo pellicolante dovrà essere eseguita con prodotti di accertata qualità che assicurino buona resistenza dei pigmenti, stabilità cromatica e traspirabilità agli strati pittorici.

Gli interventi di manutenzione straordinaria sono quelli le cui tipologie di intervento sui fronti esuberano quanto elencato a proposito della manutenzione ordinaria. Sono considerabili interventi di M. S. quelli che interessano il rifacimento di oltre il 40% degli intonaci della superficie di facciata e/o il rinnovamento di coloriture (anche in recupero di cromie precedenti).

Negli interventi di rifacimento degli intonaci e dei sistemi di tinteggiatura, per la salvaguardia delle tecnologie tradizionali, è fatto obbligo del ripristino di tali metodiche.

Per gli interventi di Manutenzione in costruzioni soggette a tutela, cioè di edifici vincolati ai sensi della legge 1089/39 e DLGS 490/99 sono subordinati al parere degli Organi competenti; i proprietari dovranno ottenere preventivamente la relativa autorizzazione, secondo le competenze, da parte della Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici, della Regione, del Comune.

Per gli interventi ricadenti nella tipologia di intervento di Restauro che interessano il restauro di elementi architettonici, decorativi e/o pittorici di riconoscibile valore storico documentale, anche non vincolati, è obbligatorio il parere della competente Soprintendenza.

Tali interventi sono soggetti al rispetto delle compatibilità indicate dal Piano per quanto concerne materiali e tecnologie costruttive al fine di omologare il trattamento esteriore delle parti omogenee (intonaci, coloriture e tinteggiature, elementi architettonici) alla classificazione per categorie di decoro.

Articolo 7 AMBITI TERRITORIALI D'INTERVENTO

Quanto prescritto dal Piano del Colore si applica alle aree ricadenti nel Programma di Valorizzazione e quelle esterne purché comprese nel perimetro del Piano di Recupero di cui alla legge 457 del 1978 e segnatamente:



Piano del colore
LEGGE REGIONALE N. 26 DEL 2002 E REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE
COMUNE DI DUGENTA

1- AREA PROGRAMMA DI VALORIZZAZIONE.

L'area del Programma di Valorizzazione comprende l'area del nucleo storico.

Il piano specifico dell'area del Programma di Valorizzazione, rappresentato negli elaborati del Piano del Colore è caratterizzato in particolare dal progetto di colorazione degli assi viari di via Torrione e di un tratto della s.s. 265.

Per gli immobili, manufatti ed aree inclusi nel Programma di valorizzazione rilevati sono ammessi gli interventi in conformità alle schede del piano del Colore, agli elaborati grafici ed alla presente normativa.

Gli interventi sono ammessi nel rispetto di quanto precedentemente disciplinato.

Per gli immobili, manufatti ed aree inclusi nel Programma di valorizzazione e compresi nel Piano di Recupero di cui alla legge 457 del 1978 e non ancora rilevati sono comunque ammessi gli interventi previa formazione di specifica scheda che sarà approvata dalla Giunta Comunale sentito il parere della Commissione edilizia integrata.

Articolo 8. ITER PROCEDURALE

L'indirizzo ed il controllo sono regolati attraverso il seguente iter procedurale.

1- A corredo degli atti richiesti e previste dalle norme in materia di autorizzazione o denuncia d'inizio di attività, dell'istanza ed eventualmente dei pareri va allegata la modulistica del Piano del Colore e la documentazione fotografica dello stato di fatto. E' fatto salvo quanto prescritto al precedente comma 3 dell'articolo 3 da prodursi entro 30 giorni dalla chiusura dei lavori.

1 bis- Per le autorizzazioni paesaggistiche, rilasciate ai sensi dell'art. 159 del d. lgs n. 42, riguardanti interventi su edifici del centro storico, sarà opportuno allegare estratto del Piano del Colore alla relazione paesaggistica.

2- La documentazione fotografica a colori dovrà essere costituita da un numero minimo di 5 fotografie (formato minimo 10 x 15) della/e facciata/e e degli edifici adiacenti.

3- Nel caso di decorazioni dipinte o ceramiche o musive, sono richiesti ingrandimenti fotografici con dettagli.

4- Per edifici vincolati in base alla legge 1089/1939 o altri eventualmente segnalati dal Piano del Colore presentazione di prospetto/i colorato/i e parere della Soprintendenza.

4.1- La presentazione dei prospetti colorati è esclusa nel caso di edificio non vincolato e accettazione dei colori esposti nella scheda. La presentazione dei prospetti colorati è obbligatoria nel caso di non accettazione dei colori esposti nella scheda e desunti dalle tavole di accostamento.

5- Per consentire la verifica della conformità alle presenti Norme, la modulistica del Piano del Colore deve essere compilata in modo completo ed esaustivo nel fornire la descrizione dell'intervento.

6- Alla modulistica (compreso i casi di cui al precedente comma 4) dovranno essere allegate le schede tecniche dei materiali che saranno utilizzate per l'attintatura delle facciate, per il restauro dei portali o materiali lapidei, per gli infissi ecc.

7- Nel caso necessario o nel caso d'immobili vincolati ovvero nel caso d'immobili non vincolati ma dove sono presenti elementi di pregio è richiesto dall'Ufficio Tecnico, è prescritto prima dell'esecuzione dell'intervento il parere della competente Soprintendenza e prima della tinteggiatura, l'esecuzione di una o più campionature delle tinte scelte.

8- Le procedure da seguire sono le seguenti:

1- per interventi del tipo **A (Manutenzione ordinaria)**: Fermo restando quanto precedentemente disciplinato, gli interventi di manutenzione ordinaria e loro varianti possono essere attuati previa presentazione al Comune di istanza-comunicazione corredata della modulistica (e allegati) del Piano del colore correttamente compilata e dalla documentazione fotografica.

2- per interventi del tipo **B(Manutenzione straordinaria), C (Manutenzione in costruzioni soggette a tutela), D (Restauro)**: Fermo restando quanto precedentemente disciplinato, gli interventi di manutenzione straordinaria o di livello superiore (C e D) e loro varianti possono essere autorizzati previa presentazione al Comune di istanza, denuncia d'inizio attività e della modulistica (e allegati) del Piano del Colore correttamente compilata e da documentazione fotografica e previo parere della competente Soprintendenza ove richiesto.

Articolo 9 CARATTERI DELL'INTERVENTO ED ESTENSIONE DELL'INTERVENTO

1- L'intervento su un fronte unitario, (leggi scheda), appartenente ad un'unica originaria entità tipologica (per progettazione e/o per costruzione), pur appartenente a proprietari differenti, deve essere eseguito in modo completo e contemporaneo.

2- E' ammessa la deroga, a condizione che la richiesta sia sottoscritta da tutti i proprietari, solo nel caso la scheda stessa riporti diverse tonalità cromatiche ripartite tra i diversi elementi



Piano del colore
LEGGE REGIONALE N. 26 DEL 2002 E REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE
COMUNE DI DUGENTA

edilizi autonomi pur facenti parte di fronte unitario.

3- È fatto obbligo che gli interventi di coloritura e tinteggiatura siano realizzati in modo coerente fra loro e su tutti i fronti dell'edificio, compresi quelli laterali.

4- L'intervento sui fronti deve corrispondere alle scansioni tipologiche degli edifici, differenziando il fabbricato da quelli attigui (secondo le prescrizioni riportate nelle schede).

5- Gli interventi devono investire tutte le finiture e gli elementi di facciata che contribuiscono a determinare l'immagine del fabbricato (elementi decorativi, serramenti, opere in ferro) e pertanto compresi nel progetto e/o indicati nella modulistica.

6- Deve essere posta cura nel mantenimento e valorizzazione degli elementi decorativi presenti sul fronte. Sia nei casi di recupero del patrimonio esistente che nei casi di nuova edificazione è richiesto l'utilizzo di materiali e finiture di qualità.

7- Si richiede, ove di particolare interesse e peculiarità, la conservazione degli intonaci o dei materiali esistenti. In questi casi l'eventuale sostituzione in ripristino è subordinata alla dimostrazione delle condizioni di irrecuperabilità dei manufatti con opere di consolidamento e restauro oppure alla dimostrazione di incompatibilità tra il rivestimento e il supporto murario sottostante. Le eventuali integrazioni andranno realizzate con materiali e tecniche analoghe o compatibili a quelli degli intonaci conservati.

8- La scelta del/dei colori (diversa da quella proposta nella scheda e comunque desunta dalla tabella degli accostamenti) è proposta all'ufficio Comunale competente a cura del progettista e/o del committente, nel rispetto delle presenti Norme.

**TITOLO TERZO:
PRESCRIZIONI**

Articolo 10. VINCOLI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI

E' vietato:

- 1 - la realizzazione di opere descritte all'articolo 7 senza il rispetto delle procedure di cui all'articolo 9.
- 2 - la tinteggiatura o verniciatura di pietre, marmi, pietre artificiali, elementi di cemento, cementi decorativi, laterizi e quelle parti destinate in origine a rimanere a vista.
- 3 - occultare, cancellare o compromettere le decorazioni dipinte e a graffito, ceramiche, musive, ecc..
- 4 - l'uso di prodotti vernicianti sintetici per tinteggiare gli intonaci delle fronti di edifici con intonaci non compromessi da precedenti pitture sintetiche e quindi quelli ancora tinteggiati a calce o con silicati di potassio.
- 5 - le scorticature e le demolizioni totali degli intonaci, rivestimenti, impiallaccature senza la prevista autorizzazione.
- 6 - effettuare tinteggiature parziali o consolidamenti di parti pericolanti nelle facciate senza procedere alla successiva tinteggiatura. Per i casi di pericolo e per interventi urgenti di ripristino, i rappezzi o i consolidamenti dovranno essere ridotti entro i sei mesi successivi, con la tinteggiatura di tutta la facciata, soggetti ad apposita domanda e relativa autorizzazione.



Piano del colore
LEGGE REGIONALE N. 26 DEL 2002 E REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE
COMUNE DI DUGENTA

E' obbligatorio:

- 1 - eseguire, in sede di progetto, una preventiva indagine sugli intonaci, mirati alla individuazione delle originarie coloritura. L'indagine deve essere svolta su ogni singolo edificio storico vincolato e non, al fine di ottenere il nulla osta della soprintendenza BAAAS.
- 2 - avvisare gli organi competenti di tutela quando, nel corso delle demolizioni degli intonaci, compaiano tracce di antiche decorazioni o tracce di elementi architettonici preesistenti;
- 3 - razionalizzare o eliminare gli impianti e le componenti degli stessi, quando siano inservibili o dismessi (telefoni, TV, energia elettrica, insegne e supporti, ecc.) e seguendo le istruzioni impartite dalle aziende pubbliche o private responsabili;
- 4 - rimuovere dalle fronti degli edifici o dei manufatti graffiti esistenti;
- 5 - mantenere in buono stato i fronti degli edifici o di manufatti.

Per gli edifici soggetti a vincolo ex-leggi n. 1089/1939 e n. 1497/1939, fermo restando il parere da parte della Soprintendenza competente, i rispettivi uffici tecnici si impegnano ad agire sulla base di intendimenti comuni. Tali intendimenti si sintetizzano nell'impegno a rispettare e aggiornare i contenuti di ricerca e di innovazione del *Piano del Colore*, sottoscrivendo reciprocamente un protocollo d'intesa, volto ad ottimizzare l'indirizzo e il controllo delle tinteggiature e ad impegnarsi affinché tutte le operazioni di analisi e definizione delle coloriture vengano condotte con efficienza e coerenza.

Articolo 11. STRUMENTI

- 1- La gamma delle principali tinte è costituita da tinte per gli intonaci colorati o tinteggiature e da tinte per le verniciature di parti in legno e in ferro così come proposte negli elaborati.

Articolo 12. NUOVI INTERVENTI EDILIZI

- 1- Ogni nuovo intervento edilizio soggetto al rilascio di permesso a costruire e non disciplinato dalle presenti norme, ricadente nel perimetro del Programma di valorizzazione o comunque nel Piano di recupero è condizionato all'approvazione preventiva di una specifica

proposta cromatica.

Articolo 13. CANALIZZAZIONI ED IMPIANTISTICA

- 1- È fatto obbligo, procedendo al ripristino/rifacimento del fronte, di dare idonea sistemazione alle canalizzazioni o impianti eventualmente presenti in facciata, rimuovendo gli elementi o le parti non più in uso, comprese mensole o staffe.
- 2- È fatto divieto posare lungo il prospetto principale tubazioni di distribuzione idrica, gas, aerazione o smaltimento fumi, salvo diversa prescrizione derivante da norme di sicurezza non risolvibili altrimenti.

Articolo 14. SANZIONI

- 1- Gli abusi possono essere: opere eseguite in modo totalmente abusivo e opere eseguite in modo difforme alle indicazioni concordate tra richiedenti, Comune o, per i casi di cui alle leggi 1089 e 1497, Soprintendenza.

Vengono sanzionate le seguenti opere:

- 2- Opere eseguite abusivamente e cioè con inosservanza dei vincoli del presente regolamento o non eseguite in base alle ordinanze.
- 3- Opere eseguite in difformità alle indicazioni preventivamente concordate, tra cui:
 - 3.1- tinteggiatura eseguita con tinte difformi rispetto a quelle concordate e prescritte;
 - 3.2- tinteggiatura eseguita con distribuzione delle tinte difforme da quella concordata e prescritta;
 - 3.3- tinteggiatura e cancellazione di decorazioni o demolizione di decorazioni ceramiche, musive, ecc.;
 - 3.4- tinteggiatura di materiali lapidei, laterizi, cementizi o di intonaci decorativi a vista.

Il RUP esercita la vigilanza e applica le sanzioni attraverso le ordinanze ed applica le seguenti sanzioni:

- 4 - Per le opere eseguite abusivamente ai sensi del precedente comma 2 verrà applicata, con ordinanza e dopo 30 giorni dall'accertamento dell'abuso, una sanzione pecuniaria che può arrivare fino al 100% del valore delle opere eseguite e comunque non inferiore a 2.500/00



Piano del colore
LEGGE REGIONALE N. 26 DEL 2002 E REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE
COMUNE DI DUGENTA

euro e ordina il ripristino dei luoghi, oppure, in caso contrario, provvede d'ufficio al ripristino a spese degli inadempienti, anche mediante l'affidamento a trattativa ad imprese private o ad aziende pubbliche.

5 - Per le opere eseguite in difformità ai sensi del precedente comma 3 verrà applicata, entro 30 giorni e attraverso l'ordinanza, una sanzione pecuniaria che può arrivare fino al 100% del valore delle opere eseguite in difformità e comunque non inferiore a 1.250/00 euro, e ordina il ripristino dei luoghi secondo le modalità precedenti;

6 - Le sanzioni di cui ai precedenti punti sono cumulabili con quelle previste da altre leggi.

Articolo 15. PRESCRIZIONI

Le indagini preliminari effettuate sugli intonaci non hanno riscontrato coloriture originarie differenti da quelle esistenti.

Una operazione di indagine andrà effettuata preventivamente in fase di progetto, per cui non si potranno autorizzare interventi che prescindano da tale operazione.

E' prescritto la conservazione delle facciate esistenti in pietra e/o mattoni utilizzando le moderne tecniche di pulizia e ripristino. E' prescritto l'utilizzo delle tinte previste nelle schede di progetto. Nel caso di mancanza di scheda è prescritto l'utilizzo dei colori desunti nella tavola colori e accostamenti per l'area di intervento.

Fermo restando il colore, i materiali impiegabili ed ammessi sono quelli di seguito riportati:

a) - per l'intonaco:

- intonaco tradizionale di fondo grezzo o rustico a base di calce idraulica non colorato.
- intonaco minerale di finitura colorato in pasta a base di grasselli di calce e terre colorate con effetto fratazzato o liscio posto in opera su intonaco grezzo tirato fine o rasatura.
- intonaco premiscelato di fondo a base di calce idraulica ed inerti.
- idrofobizzante antiefflorescenze saline traspirante monocomponente, a base di organosilossano oligomero e solventi alifatici su intonaco di fondo grezzo o rustico.

- rivestimento a spessore ai silicati a grana fine costituito da silicato di potassio, aggregati quali silice, quarzo, pigmenti selezionati, speciali additivi.

b) per la tinteggiatura:

- pittura minerale a base di calce eseguita con metodi tradizionali.
- pittura minerale a base di grassello di calce (a pennello o spatola) a lunga stagionatura, polveri di marmo, terre colorate e additivi minerali.
- pittura minerale a base di silicati di potassio e silice, costituita da silicato di potassio stabilizzato ed idrofobizzato, aggregati a granulometria differenziata quali silice, quarzo, pigmenti selezionati, speciali additivi e da un fungicida-battericida ad ampio spettro.
- pittura a base di silossani oligomero, da un composto antimuffa ed antialga ad ampio spettro, inerti micronizzati a granulometria selezionata, pigmenti stabili ai raggi U.V.

c) per la pulizia di parti lapidee:

- detergente alcalino per materiali calcarei a base di idrossido di sodio.
- consolidante a pennello per pietre a base di acido silicico.
- idrofobizzante antiefflorescenze saline traspirante monocomponente, a base di organosilossano oligomero e solventi alifatici.

2- Per la tinteggiatura di porte, finestre, sistemi oscuranti, inferriate e ringhiere è prescritto l'uso di smalti opachi o satinati e, limitatamente alle parti in legno, l'uso di prodotti trasparenti opachi o satinati ad imitazione delle essenze nobili: noce, larice, castagno e rovere.

3- E' prescritto per zoccolature e cornici in pietra naturale, l'uso di materiali di tradizione, lavorati a bocciarda od a puntillo, posati in opera in lastre o blocchi.

4- E' prescritto nel caso di rimozione degli infissi:

4.1- Per edifici sottoposti a vincolo:

(Gli interventi su edifici sottoposti a vincolo sono subordinati ad autorizzazione da parte della soprintendenza BAAAS secondo quanto stabilito dall'art. 21 del D. Lgs n. 42/2004; e qualora necessitano di titolo abilitativo in materia edilizia, si seguirà la procedura di



Piano del colore
LEGGE REGIONALE N. 26 DEL 2002 E REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE
COMUNE DI DUGENTA

cui all'art. 23 del medesimo decreto).

-Per gli infissi in legno, è consentito l'uso di materiali diversi dal legno solo per cancelli da realizzarsi in ferro lavorato. E' vietato l'utilizzo di avvolgibili. E' consentito l'utilizzo di scuri, persiane e portelloni in legno.

4.2- Per edifici non sottoposti a vincolo:

infissi in legno o in alluminio con tonalità legno e finitura gofrata. E' vietato l'utilizzo di avvolgibili. E' consentito l'utilizzo di scuri, persiane, portelloni in legno o alluminio con tonalità legno e finitura gofrata.

5- Insegne:

E' prescritto per esercizi commerciali, di vicinato, botteghe artigiane od altro, bar ecc. il divieto di insegne affioranti dalla parete della cortina edilizia. Le insegne dovranno essere incluse nel vano dei rispettivi ingressi o vano-porta o vano-finestra e non potranno sporgere dai predetti vani oltre cm 10.

6- Grondaie e pluviali:

E' prescritto l'obbligo di grondaie e pluviali in rame.

7-Per edifici moderni si prevede la possibilità di conservazione delle porzioni di facciata rivestite utilizzando le moderne tecniche di pulizia (lavaggio e ripristino).

Articolo 16 *PROTOCOLLO OPERATIVO PER INTERVENTI SU CORTINE EDILIZIE CON INTONACO*

Si esclude in maniera categorica la sostituzione totale degli intonaci antichi, mentre, si consente esclusivamente la rimozione di quelle parti di intonaco effettivamente ammalorate ed il restauro di quelle parti distaccate.

Le riprese parziali dovranno risultare il più possibile simili alle originali e seguire le indicazioni di seguito riportate.

La rimozione di porzioni (o di più strati tecnici) di intonaco ammalorato dalle superfici parietali implicherà delle evidenti discontinuità sull'apparecchio murario e l'inevitabile messa a nudo di parti di muratura che in questo modo si troveranno esposte all'aggressione degli agenti atmosferici; l'acqua, infatti, potrà penetrare facilmente all'interno della struttura veicolando agenti inquinanti che favoriranno l'insorgenza di degradi in superficie ed in profondità.

Al fine di ovviare a questo inconveniente, si dovrà intervenire proteggendo le porzioni scoperte del muro, ripristinando la parte di intonaco mancante.

Rappezzo di intonaco

Il rappezzo dovrà essere realizzato con un intonaco compatibile con il supporto e simile a quello esistente per spessore (numero di strati), composizione e traspirabilità.

La formulazione della malta per realizzare il nuovo intonaco dovrà presentare le caratteristiche tecnologiche dell'intonaco rimasto sulla superficie ovvero, dall'analisi della rimanenza si dovranno dedurre le varie stratificazioni, i diversi componenti e in che modo sono stati combinati tra loro: rapporto aggregato-legante, granulometria inerte e il tipo di legante.

Prima di procedere con il rappezzo la superficie dovrà essere preparata; la muratura interessata dall'intervento dovrà essere sufficientemente asciutta (esente da fenomeni d'umidità), scabra (mediante picchiettatura, bocciardatura ecc.) e pulita (priva di sali e/o patine al riguardo si rimanda agli articoli specifici inerenti le puliture) in modo da consentire la totale aderenza della nuova malta sul supporto dopodichè, si eseguirà l'inumidimento della muratura tramite pennello imbevuto d'acqua o, mediante l'uso di un semplice nebulizzatore manuale (contrariamente una parete asciutta potrebbe assorbire eccessivamente l'acqua presente nell'impasto provocando il ritiro della malta).

Al fine di garantire la corretta realizzazione dell'impasto dovranno essere presi degli accorgimenti sul modo di dosare e amalgamare i diversi componenti.

Rappezzo di intonaco di calce (aerea e idraulica)

Il rappezzo d'intonaco con questo tipo di malta dovrà essere eseguito con particolare cura tenendo conto dei fattori vincolanti per il risultato finale come i tempi d'attesa fra le diverse fasi della posa e la necessità di irrorare costantemente la superficie onde evitare di "bruciare" l'impasto con conseguente diminuzione delle caratteristiche di resistenza e di curabilità.

Si potrà realizzare un rappezzo limitando la malta di calce aerea (sia grassello di calce sia calce idrata) allo strato finale mentre per i primi strati aggiungere all'impasto una quantità di



legante idraulico (calce idraulica naturale NHL o in alternativa calce idraulica naturale con aggiunta di materiali pozzolanici fino ad un massimo del 20% NHL-Z) in modo da poter accorciare i tempi d'attesa fra le diverse fasi operative.

Rappezzo di intonaco colorato in pasta

Questo tipo di rappezzo consiste nella realizzazione di uno strato di finitura in malta di calce aerea e sabbie fini e selezionate (pigmentate con terre naturali o pietre macinate) su di un intonaco di calce idraulica.

Prima preparazione del supporto si procederà alla preparazione degli impasti e la conseguente messa in opera, previa bagnatura del supporto, dello strato di rinzaffo (se necessario) e di arriccio.

Il rinzaffo con una malta costituita da: 1 parte di calce idraulica naturale NHL 5; 3 parti di sabbia a grana grossa (1,5-5 mm), mentre l'arriccio con una malta composta da: 1 parte di calce idraulica naturale NHL 3,5; 2 parti di sabbia a grana media (0,5-1,5 mm). L'arriccio verrà successivamente frattazzato.

Lo strato di finitura pigmentato sarà realizzato con una malta morbida, se non diversamente specificato dagli elaborati di progetto si potrà utilizzare un impasto così composto: 5 parti di grassello di calce; 1 parte di calce idraulica naturale NHL 2; 12 parti di aggregato a grana fine (0,1-0,8 mm) e con l'aggiunta di terre colorate e pigmenti (massimo 5% di pigmenti minerali ricavati dalla macinazione di pietre o 10% di terre). La finitura (per uno spessore massimo di 4-5 mm) verrà applicata, previa bagnatura dell'arriccio, mediante l'uso di frattazzi metallici in spessori sottili, dopodiché si procederà alla lisciatura con frattazzini di spugna leggermente imbevuti d'acqua così da ottenere una ruvidezza uniforme.

L'adesione tra gli strati di intonaco separati o "allentati" fra di loro e dalle strutture si ristabilisce invece con interventi di fissaggio

Si procederà, pertanto, al loro consolidamento, tramite iniezioni di maltine, a base di calce, all'interno delle sacche formatesi dal distacco degli strati di arriccio.

Articolo 17. PROTOCOLLO OPERATIVO PER INTERVENTI SU CORTINE EDILIZIE IN PIETRA O MATTONI A FACCIA VISTA

1- PULITURA DEGLI ELEMENTI LAPIDEI E LATERIZI

La pulitura del manto superficiale al fine di rimuovere le polveri depositate e lo sporco accumulato, può essere effettuata attraverso l'uso di due differenti metodologie di intervento:

- 1) Pulitura manuale;
- 2) Idropulitura.

La pulitura superficiale delle pietre e dei mattoni realizzata manualmente viene effettuata a

secco con l'ausilio di piccole scope e/o spazzole di saggina.

In alternativa, la pulitura superficiale delle pietre e dei mattoni deve avvenire con l'ausilio di macchina idropulitrice (pulitura a umido con cicli di lavaggio in soluzione acquosa).

Qualunque sia la tecnica di pulitura utilizzata, viene prevista una risigillatura/ristolatura dei giunti mediante malta a base di leganti idraulici ed inerti scelti e selezionati descritta in seguito.

2- STUCCATURA-INTEGRAZIONE DI ELEMENTI LAPIDEI.

Gli elementi a "faccia vista" in pietra saranno messi in sicurezza integrando le eventuali lacune (dovute alla disgregazione, erosione, alveolizzazione del materiale) e, difendendo la pietra dagli agenti atmosferici.

Prima esecuzione delle operazioni preliminari di preparazione (asportazione parti non consistenti e lavaggio della superficie) ed abbondante bagnatura con acqua deionizzata, si effettuerà l'applicazione dell'impasto in strati separati e successivi secondo la profondità della lacuna da riempire, al fine di evitare spaccature e lesioni durante la stagionatura e successivi rischi di distacco.

L'impasto della malta sarà effettuato seguendo le indicazioni di progetto; in assenza di queste si potrà utilizzare uno stucco a base di grassello di calce (10 parti) caricato con tre parti di polvere di coccio pesto (30 parti); in alternativa il coccio pesto potrà essere sostituito per metà, o del tutto, con pozzolana (rapporto legante-inerte 1:3); questo impasto potrà, eventualmente, essere "aiutato" con una parte di resina acrilica in emulsione al 10% in acqua con funzione di fluidificante (quantità < al 2%).

Al fine di rendere possibile un'adeguata lettura cromatica si potrà aiutare il colore dell'impasto additivandolo con terre colorate e pigmenti (massimo 5% di pigmenti minerali o 10% di terre).

Il colore della pietra si raggiungerà amalgamando, a secco, le cariche fino ad ottenere il tono esatto ma più scuro per bilanciare il successivo schiarimento che si produrrà aggiungendo la calce. Per tutte quelle stuccature che interesseranno porzioni di muro vaste si dovrà ottenere una risoluzione cromatica in leggera difformità con la pietra originale.

3- RISARCIMENTO-STILATURA GIUNTI DI MALTA.

L'intervento dovrà prevedere l'integrazione delle porzioni di malta mancanti e sarà eseguito mediante impasti plastici a base di calce con i requisiti di resistenza simili a quelle del materiale originale e con caratteristiche fisiche (tessitura, grana, colore ecc.) simile o discordanti in relazione alle disposizioni di progetto.

L'operazione di stilatura dovrà essere effettuata previa rimozione delle efflorescenze saline, ovvero di muffe, polveri o parti non solidali che potrebbero impedire la solidificazione della malta tra gli elementi.

Prima esecuzione delle verifiche e delle operazioni preliminari (asportazione parti non



Piano del colore
LEGGI REGIONALE N. 26 DEL 2002 E REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE
COMUNE DI DUGENTA

consistenti e lavaggio della superficie) la procedura prevede abbondante bagnatura con acqua pulita del giunto, così da garantire alla malta originale, ed alle superfici limitrofe l'utile saturazione, basilare per evitare che si verifichi l'assorbimento del liquido dalla nuova malta compromettendone la presa.

Una volta inumidito il giunto si effettuerà l'applicazione dell'impasto in strati successivi secondo la profondità e la lunghezza della lacuna da riempire.

Per l'impasto, seguendo le disposizioni di progetto, si potranno utilizzare appositi formulati costituiti da calce idraulica, grassello di calce, sabbie od altri aggregati minerali di granulometria nota; per le parti più arretrate sarà opportuno utilizzare un impasto a base di calce idraulica naturale NHL 3,5 (ottenuta per calcinazione a bassa temperatura, esente da sali solubili, con un'ottima permeabilità al vapore) e sabbia di fiume vagliata (granulometria 0,5-1,5 mm).

Per la stilatura di finitura si potrà utilizzare un impasto a base di grassello di calce; la carica dell'impasto potrà essere di pietra macinata, sabbia di fiume fine (granulometria 0,5-0,8 mm) o, in caso di apparecchio in laterizi, polvere di cotto macinato: rapporto tra legante-inerte di 1:3. La scelta degli inerti sarà dettata dalle analisi preventive effettuate su materiali campioni, e dalla risoluzione cromatica che si vorrà ottenere in sintonia o in difformità con le malte esistenti.

Articolo 18. PROTOCOLLO OPERATIVO PER INTERVENTI DI INTEGRAZIONE DI STUCCHI – MODANATURE - BUGNE DI FACCIATA

1- INTEGRAZIONE DI STUCCHI E MODANATURE

La procedura si pone lo scopo di consolidare e/o ricostruire le modanature di pietre artificiali (ad es., cornicione di gronda o cornice marcapiano, profilo di archi ecc.) e di finti elementi architettonici (elemento di bugnato, paraste ecc.) presenti sull'apparecchio murario.

Integrazioni cornici

L'intervento tenderà a ricostruire elementi architettonici con presenza di modanature allorché la loro condizione estremamente degradata non permetta il recupero mediante semplice integrazione-stuccatura.

La procedura operativa prevede, previa accurata asportazione sia di materiale incoerente (polveri e detriti) sia d'eventuali materiali d'alterazione (croste nere, pellicole, efflorescenze saline ecc.) una regolarizzazione dei bordi della lacuna e l'asportazione, con l'ausilio di mazzetta e scalpello, delle parti disancorate o fortemente degradate al fine di produrre una superficie scabra che faciliti il successivo ancoraggio dei materiali aggiuntivi.

Nel caso di cornici o modanature in genere di malta di calce o cemento con presenza di armature metalliche interne, oramai ossidate o scoperte, si renderà necessario (previa spazzolatura a "metallo bianco" dei ferri a vista) un primo trattamento, al fine di fermare i fenomeni degradanti, con idonea boiaccia passivante anticarbonatante, realizzando uno strato

continuo di almeno 1 mm.

Modellazione con modine

Al fine di ricostruire le modanature delle cornici sarà necessario preparare preventivamente una sagoma in metallo (lamiera di alluminio o zinco di 3-4 mm; saranno da evitare il ferro o il ferro zincato in quanto di difficile lavorabilità) che dovrà riprodurre in negativo il profilo della cornice da ripristinare. Sarà, inoltre, necessario applicare al di sopra e al di sotto della cornice (ovvero ai due lati se la cornice sarà verticale) una guida preferibilmente in legno duro dove far scorrere, a più riprese il *modine* (il movimento dovrà essere deciso e sicuro tale da non compromettere con sviluppi anomali il risultato finale). In alternativa si potranno utilizzare delle sagome libere (ad es., per la realizzazione di cornici a porte e finestre) che prenderanno come riferimento spigoli e/o rientranze precedentemente realizzati. In ogni caso la modellazione della malta con le sagome dovrà, necessariamente, essere eseguita solo quando questa cominci a far presa ma sia ancora modellabile. La sagoma dovrà essere tenuta sempre pulita recuperando la malta in abbondanza e pulendo accuratamente il profilo della lamina.

Integrazioni bugne di facciata

L'intervento tenderà a ricostruire finti elementi architettonici come bozze di bugnato, paraste ecc. presenti sull'apparecchio murario allorché il loro stato di conservazione non permetterà più il recupero mediante semplice integrazione-stuccatura (per maggiori dettagli si rimanda agli articoli specifici).

La procedura seguirà quella enunciata all'articolo sul ripristino di cornici ad eccezione di qualche precisazione dovuta alla natura stessa degli elementi oggetto di intervento. La malta da ripristino sarà, prevalentemente, (se non diversamente prescritto dagli elaborati di progetto) a base di calce, gli eventuali leganti sintetici dovranno avere, esclusivamente, una funzione di additivi. La modellazione avverrà per ogni singola bozza mediante l'uso di due sagome libere munite di supporto ligneo da far scorrere una in senso orizzontale da destra verso sinistra, l'altra in senso verticale dal basso verso l'alto.

La malta dovrà inevitabilmente essere messa in opera su superficie scabra da ricavare, a seconda delle prescrizioni di progetto, mediante leggere striature del supporto, bocciardatura oppure mediante delle sorti di vere e proprie armature di sostegno costituite da reti di acciaio inossidabile a maglia stretta o in polipropilene. Nel caso di ricostruzione totale di bozza con oggetto di notevoli dimensioni sarà consigliabile eseguire un supporto, da ancorare alla parete, con l'ausilio di elementi in cotto allettati con malta di calce idraulica, sarà però necessario che questi elementi siano preventivamente saturati d'acqua così da evitare eventuali sottrazioni di liquido all'impasto.



TITOLO QUARTO: DISCIPLINA DEI CONTRIBUTI

Articolo 19. DISCIPLINA DEI CONTRIBUTI

1. Potranno beneficiare dei contributi previsti dal Piano del Colore::

1.1- Hanno titolo alla presentazione dei progetti del colore di cui al precedente punto due, nel rispetto delle prescrizioni, indirizzi e principi guida del **Piano del Colore** gli Enti Pubblici e soggetti privati, anche costituiti in consorzio, proprietari, possessori o detentori di immobili interessati dagli interventi sugli edifici e segnatamente:

a- soggetti privati, anche costituiti in consorzio, proprietari, possessori o detentori di

immobili interessati dagli interventi per i singoli edifici di cui alle schede del progetto del Piano del Colore.

b- soggetti privati, anche costituiti in consorzio, proprietari, possessori o detentori di immobili interessati dagli interventi per i singoli edifici o parte di edifici compresi nelle schede del progetto del Piano del Colore.

c- soggetti privati, anche costituiti in consorzio, proprietari, possessori o detentori di immobili interessati dagli interventi per gli edifici di cui alle cortine urbane del Piano del Colore come somma di schede del progetto del Piano del Colore.

d- enti Pubblico o Sovrintendenze qualora hanno titolo sugli immobili vincolati oggetto di attintatura delle facciate;

4- Nel rispetto della legge regionale 26 del 2002 potranno beneficiare dei contributi al fine di ridurre il degrado del patrimonio edilizio, i soggetti di cui al precedente comma 3, lettere "a, b, c, d", gli immobili aventi oltre 50 anni del centro storico secondo le modalità di cui alla medesima legge gli Enti Pubblici e soggetti privati, anche costituiti in consorzio, proprietari, possessori o detentori di immobili interessati dagli interventi finanziabili, ad esclusione delle Società Finanziarie o Immobiliari, degli Istituti Bancari ed Assicurativi e segnatamente:

a) tutti gli edifici aventi oltre 50 anni (di cui al precedente comma 4 ad esclusione delle Società Finanziarie o Immobiliari, degli Istituti Bancari ed Assicurativi) ricadenti nel perimetro del Programma di Valorizzazione del Comune di Dugenta individuati nelle schede del Piano del Colore;

b) tutti gli altri edifici aventi oltre 50 anni (di cui al precedente comma 4 ad esclusione delle Società Finanziarie o Immobiliari, degli Istituti Bancari ed Assicurativi) individuati nelle planimetrie allegate al Piano colore;

c) gli edifici aventi oltre 50 anni (di cui al precedente comma 4 ad esclusione delle Società Finanziarie o Immobiliari, degli Istituti Bancari ed Assicurativi) inclusi nel perimetro del Piano di Recupero ai sensi della legge 457 del 1978 anche non inclusi nel Programma di Valorizzazione e non ancora rilevati attraverso scheda e previa formazione di specifica scheda approvata dalla Giunta Comunale sentito il parere della Commissione edilizia integrata.

Articolo 20. FONDO FINANZIARIO

Il fondo per la concessione dei contributi sarà determinato annualmente in funzione degli accrediti della Regione Campania a valere sulle disponibilità della legge regionale 26 del 2002.

Articolo 21. CRITERI DI CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI

1. Le domande saranno accolte in funzione delle istanze pervenute secondo l'ordine del quadrimestre di presentazione a far data dalla scadenza stabilita dal bando del Comune.

Con riferimento a tali tipologie di operazioni, le spese ammissibili sono le seguenti:

- lavori a misura, a corpo, in economia;
- rilievi, accertamenti ed indagini e spese generali;

Ai beneficiari finali sarà concesso un contributo in conto capitale, non cumulabile con altre agevolazioni pubbliche, fino ad un massimo: del 50% dell'importo delle spese ammissibili, con un limite non inferiore a euro 10.000,00 (diecimila,00) e non superiore ad euro 30.000,00 (trentamila,00) per singolo intervento.

Categoria di spesa	Metodologia di calcolo
Le spese generali per progettazione, direzione lavori, indagini preliminari, saranno riconosciute sino alla concorrenza del 10% del costo totale degli investimenti materiali realizzati.	Max 10 %
Opere edili	- Prezzario Regionale delle OO.PP. della Campania, vigente al



Piano del colore
LEGGE REGIONALE N. 26 DEL 2002 E REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE
COMUNE DI DUGENTA

Categoria di spesa	Metodologia di calcolo
	momento di presentazione dell'istanza; - n° 3 Preventivi di spesa comparabili.

Articolo 22 *REQUISITI E CONDIZIONI*

La domanda di finanziamento può essere proposta alle seguenti condizioni:

- a) che il richiedente abbia ottenuto la concessione edilizia ovvero l'autorizzazione edilizia ovvero siano decorsi i termini previsti dalla legge per poter eseguire i lavori a seguito della presentazione della denuncia di inizio attività;
- b) che il richiedente non abbia ottenuto, per la realizzazione degli interventi, altre forme di agevolazione o contributi da enti pubblici, fatte salve le sole agevolazione di carattere fiscale previste dalla vigente normativa statale in materia di tributi erariali;
- c) che il richiedente non abbia già usufruito di contributi ai sensi della presente normativa per il medesimo immobile.
- d) che il richiedente non abbia debiti verso l'amministrazione comunale in corrispondenza di tributi o proventi per la gestione di servizi o per sanzioni amministrative di competenza comunale; qualora egli abbia lite pendente con l'amministrazione per tali debiti il beneficio resta sospeso per la durata della controversia e sarà liquidato solo dopo la definizione della controversia medesima con sentenza passata in giudicato;
- e) qualora sull'immobile siano in corso pratiche per l'ottenimento di condoni o sanatorie per la realizzazione di interventi edilizi sullo stesso immobile, la liquidazione del contributo potrà essere disposta solo a seguito delle definizioni delle stesse con provvedimento non più impugnabile da parte del richiedente ovvero a seguito della definizione della controversia in sede giurisdizionale con sentenza passata in giudicato.

Decadono dai benefici previsti dal Piano del Colore:

a) i richiedenti che abbiano dato corso a lavori non conformi al titolo (concessione edilizia, autorizzazione edilizia o denuncia di inizio attività, comprese le eventuali prescrizioni amministrative) ovvero non conformi alle norme di attuazione del piano Colore, in particolare a quanto previsto dalle schede allegate al piano medesimo o alle prescrizioni rese dalla Commissione edilizia ai fini dell'applicazione di tale piano; sono fatte salve le varianti autorizzate ai sensi delle vigenti normative;

b) coloro che siano incorsi, successivamente alla domanda e all'erogazione del contributo e fino alla data della sua definitiva liquidazione, nelle situazioni che impediscano l'accesso al contributo ai sensi del precedente comma;

c) coloro che, avendo ottenuto l'ammissibilità a contributo, non abbiano iniziato i lavori nel termine di un anno dalla data di scadenza della pubblicazione della deliberazione di erogazione del contributo;

d) coloro che siano per qualsiasi motivo decaduti dalla concessione edilizia o dalla autorizzazione edilizia o dalla denuncia inizio attività ovvero nei casi in cui tali titoli siano stati revocati o annullati ai sensi delle vigenti disposizioni; nel caso in cui insorga controversia innanzi al giudice amministrativo per l'annullamento dei provvedimenti di revoca o di annullamento, l'erogazione dell'eventuale contributo dovuto è sospesa fino all'esito del relativo giudizio con sentenza passata in giudicato.

Articolo 23. *COMMISSIONE CONSULTIVA*

Per l'attuazione del Piano del Colore viene costituita una apposita commissione consultiva nominata con decreto del Sindaco costituita dai seguenti membri :

Dal RUP;

Tre esperti designati dal Consiglio Comunale;

Un rappresentante della Pro Loco.

Un rappresentante del Gruppo di progettazione del Piano del Colore.

La commissione è convocata dal Presidente della Commissione.

In caso di assenza o impedimento le sue funzioni sono esercitate dal componente designato in seno alla Commissione con funzioni di Vicepresidente.



Piano del colore
LEGGE REGIONALE N. 26 DEL 2002 E REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE
COMUNE DI DUGENTA

La commissione è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà dei componenti.

Essa delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

La designazione dei componenti della commissione cessa con la scadenza del Consiglio Comunale.

Articolo 24. DOMANDE DI CONTRIBUTO

Le domande possono essere presentate in ogni momento del periodo dell'anno o comunque nel rispetto dei termini e modalità fissate dal Bando.

Esse saranno oggetto di istruttoria a cura del RUP e l'esame sarà effettuato dalla Commissione consultiva. Le domande incomplete saranno prese successivamente all'integrazione.

Qualora la integrazione non venga effettuata nel termine fissato, la domanda si intenderà decaduta e dovrà essere ripresentata.

Articolo 25. ALLEGATI ALLA DOMANDA DI CONTRIBUTO

La domanda dovrà essere presentata in conformità a quanto previsto dal modulo che sarà predisposto e pubblicizzato dall'amministrazione comunale.

Nella domanda o in allegato alla stessa dovrà essere attestato dal richiedente anche con certificazione sostitutiva attestante il possesso dei requisiti previsti dalle presenti norme.

Il richiedente dovrà anche impegnarsi a dichiarare l'eventuali modificazioni che comportino la decadenza dal contributo.

Articolo 26 AMMISSIBILITÀ A FINANZIAMENTO E IMPEGNO DI SPESA

1. La commissione consultiva esamina le domande e la relativa documentazione di cui accerta la regolarità, formula l'elenco e la graduatoria dei richiedenti.

2. Propone alla Giunta Comunale la quantificazione del contributo spettante ad ogni intervento secondo le modalità della legge regionale 26 del 2002 e annesso regolamento.

3. La Giunta Comunale, con propria deliberazione, approva la graduatoria delle domande e la quantificazione del contributo spettante ad ogni intervento e dichiara l'ammissibilità al finanziamento delle domande che trovino capienza nello stanziamento messo a disposizione. In caso di rinuncia o decadenza di domande, potranno essere dichiarate ammissibili le domande che seguono nell'ordine di graduatoria.

5. Ai beneficiari sarà comunicata l'ammissibilità del contributo, con fissazione del termine tassativo entro il quale i lavori dovranno essere iniziati, a pena di decadenza.

Qualora entro l'esercizio finanziario non sia presentata comunicazione di inizio lavori, l'importo del contributo erogabile decade.

Le domande di finanziamento eccedenti le disponibilità del fondo potranno essere ammesse a contributo, secondo l'ordine di presentazione, negli esercizi successivi.

Articolo 27. ESECUZIONE DEI LAVORI

Il beneficiario dovrà comunicare, in conformità ai modelli predisposti dall'amministrazione comunale, l'inizio e la fine dei lavori.

Articolo 28. EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il contributo verrà erogato secondo le seguenti modalità:

- il 20% all'effettivo e concreto inizio.
- il 60% alla dichiarazione dell'attuazione del 50% dell'intervento e previa presentazione documentazione fotografica dello stato dell'attuazione.

La liquidazione dei contributi (pari al 20%) sarà disposta con provvedimento del RUP, previo presentazione degli atti di contabilità finale, accertamento dell'avvenuta realizzazione degli interventi realizzati e parere della Commissione consultiva.



Piano del colore
LEGGE REGIONALE N. 26 DEL 2002 E REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE
COMUNE DI DUGENTA

Articolo 29. MISURAZIONI

INTONACI

I prezzi degli intonaci saranno applicati alla superficie intonacata senza tener conto delle superfici laterali di risalti, lesene e simili.

Tuttavia saranno valutate anche tali superfici laterali quando la loro larghezza superi 5 cm.

Varranno sia per superfici piane, che curve.

Tuttavia saranno detratti i fori di superficie maggiore di 4 m², che saranno computati a metà.

TINTEGGIATURE, COLORITURE E VERNICIATURE

Le tinteggiature esterne per pareti e soffitti saranno in generale misurate con le stesse norme sancite per gli intonaci.

Per la coloritura o verniciatura degli infissi e simili si osserveranno le norme seguenti:

- per le porte, finestre e simili, si computerà due volte la luce netta dell'infisso, non detraendo la eventuale superficie del vetro. Per le ante ad oscuro si computerà tre volte la luce netta dell'infisso, È compresa con ciò anche la verniciatura del telaio .

- per le opere in ferro semplici e senza ornati, quali finestre grandi a vetrate e lucernari, serrande avvolgibili a maglia, saranno computati i tre quarti della loro superficie complessiva, misurata sempre in proiezione, ritenendo così compensata la coloritura dei sostegni, grappe e simili accessori, dei quali non si terrà conto alcuno nella misurazione;

- per le opere in ferro di tipo normale a disegno, quali ringhiere, cancelli anche riducibili, inferriate e simili, sarà computata due volte l'intera loro superficie.

Tutte le coloriture o verniciature s'intendono eseguite su ambo le facce.

Articolo 30. NORME FINALI

1- Ai sensi dell'art. 13 (Modalità degli interventi di restauro delle facciate in condizioni di profondo degrado) del Regolamento di attuazione della legge 26 del 2002:

1.1- Gli interventi di restauro delle facciate in condizioni di profondo degrado hanno come indispensabile premessa la messa in sicurezza del complesso architettonico nella sua interezza, attraverso idonei sistemi di puntellamento e recinzione, e quindi di protezione o smontaggio degli elementi decorativi, scultorei e pittorici di rilievo presenti in facciata.

1.2- Nel rispetto delle priorità di cui al comma precedente, gli interventi di restauro di tale categoria specifica di manufatti sono eseguiti nel rispetto delle linee guida per la redazione del Manuale delle tecniche di intervento e dei materiali, allegato al regolamento.

2- Ai sensi dell'articolo 26 (Controlli) del Regolamento di attuazione della legge 26 del 2002:

2.1- Il Comune effettua controlli in corso d'opera sugli interventi finanziati, al fine di verificarne la conformità al Piano del Colore per l'edilizia storica comunale, e rilascia, ad ultimazione dei lavori, la dichiarazione di conformità.

2.2- In caso di difformità delle opere dal Piano del Colore, il comune ne ordina l'adeguamento, assegnando un congruo termine.

2.3- In caso di inadempienza, si procede all'esecuzione d'ufficio, con le stesse modalità di cui all'articolo 28 del Regolamento.

3 Ai sensi dell'articolo 27 (Esecuzione obbligatoria) del Regolamento di attuazione della legge 26 del 2002:

3.1- Per gli immobili di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) della legge regionale n. 26/2002, che presentano condizioni di profondo degrado, il Comune impone ai soggetti di cui all'articolo 20, l'esecuzione degli interventi di cui al presente Capo con le modalità di cui all'articolo 13, assegnando un congruo termine per la presentazione del progetto esecutivo degli interventi richiesti e per la realizzazione degli stessi, che non può essere, comunque, complessivamente superiore a 12 mesi.

3.2- Sulla base del progetto presentato e delle risorse disponibili, il Comune concede il contributo.

4. Ai sensi dell'articolo 28 (Esecuzione d'ufficio) del Regolamento di attuazione della legge 26 del 2002:

4.1- In caso di inadempienza o di inosservanza dei termini assegnati, previa formale diffida agli interessati, il Comune provvede all'esecuzione d'ufficio, ponendo a carico degli stessi la somma occorrente.

4.2- Con l'avvio dell'esecuzione d'ufficio vengono revocati i contributi eventualmente concessi e recuperati i contributi eventualmente erogati.

5. Ai sensi dell'articolo 30 (Contributo per le esecuzioni d'ufficio) del Regolamento di attuazione della legge 26 del 2002:

5.1- I Comuni interessati trasmettono alla Regione Campania l'atto di diffida ad adempiere comunicato all'interessato, il progetto degli interventi per i quali si ritiene di intervenire d'ufficio e il preventivo di spesa relativo.

5.2- La Regione concede il contributo a titolo di anticipazione delle spese per l'esecuzione d'ufficio in misura pari all'80% del preventivo presentato e ritenuto congruo.



Piano del colore
LEGGE REGIONALE N. 26 DEL 2002 E REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE
COMUNE DI DUGENTA

5.3-Il Comune pone a carico dei soggetti di cui all'articolo 28 le spese sostenute per l'esecuzione degli interventi d'ufficio e restituisce al fondo rotativo l'importo del contributo entro 12 mesi dall'erogazione.



Piano del colore
LEGGE REGIONALE N. 26 DEL 2002 E REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE
COMUNE DI DUGENTA

Articolo 31. MODULO DI RICHIESTA

**AL SIG. SINDACO
DEL COMUNE DI Dugenta**

OGGETTO: Richiesta di Autorizzazione per interventi attintatura di fabbricati e/o elementi architettonici degli stessi:

- intervento di manutenzione ordinaria;
- intervento di manutenzione straordinaria,restauro;

Il/la sottoscritto/a
residente in Via
Codice Fiscale, avente titolo in qualità di (1).....
dell'immobile sito in
e della Scheda Progetto n..... riportata nella tavola del Piano del Colore
n.....

CHIEDE

ai sensi delle Norme del Piano del Colore l' Autorizzazione per l'intervento di (2)
contemplato negli articoli nn. delle norme e rientrante nella categoria :

ELEMENTI ARCHITETTONICI	MATERIE	TINTA ATTUALE	CODICE TINTE IN PROGETTO	
			SCHEDA DI PROGETTO	PROPOSTA
FACCIATA				
FONDO				
MARCAPIANI				
LESENE				
BASAMENTO				
ZOCCOLO				
AVVOLGIBILI,SERRANDE				
INFISSI				
CORNICI				
PORTICATI				
CORNICIONI, SOTTOGRONDE				
SOTTOBALCONI, MODIGLIONI				
SFONDATI,LOGGE,BALCONI				
PARTI IN FERRO				

ALTRI ELEMENTI DI FACCIATA

--	--	--	--

ALLEGATI:

- documentazione fotografica (OBBLIGATORIA);
- eventuale documentazione storica;
-
-

..... li

Il richiedente

NOTE

- (1)..... indicare se proprietario o specificare il titolo del richiedente sugli immobili interessati.
- (2) rifacimento e nuova formazione di intonaci di facciata, tinteggiature, sostituzione serramenti e ringhiere.



TITOLO QUINTO: INCENTIVI

Articolo 32. INCENTIVO N. 1: OTTIMIZZAZIONE ENERGETICA NEL RINNOVAMENTO DEGLI INTONACI ESTERNI

Per tutti gli interventi delle presenti norme e relativi al rinnovamento degli intonaci esterni, l'ottimizzazione energetica nel contesto del rinnovamento degli intonaci esterni delle facciate con valore " u " (*coefficiente di trasmissione termica*) $>0,9 \text{ W}/(\text{mq} \times \text{K})$ è premiata con il **6% del costo ammesso a contributo.**

Tale valore dovrà essere certificato dal progettista, dall'impresa esecutrice dei lavori e dal proprietario o titolare del contributo.

Ai fini dell'incentivo, si definisce valore " u " (*coefficiente di trasmissione termica*) la quantità di calore che passa da un fluido ad un altro fluido con differenza di temperatura di 1 kelvin, attraverso una parete di spessore uniforme e nell'unità di tempo e di superficie.

Articolo 33. INCENTIVO N. 2: OTTIMIZZAZIONE ENERGETICA NELL'ISOLAMENTO DELLE CONDUTTURE TERMICHE NEGLI EDIFICI ESISTENTI

Per tutti gli interventi delle presenti norme e relativi alla tinteggiatura delle facciate con/o senza rinnovamento degli intonaci esterni, l'ottimizzazione energetica nell'isolamento delle condutture termiche degli edifici esistenti da realizzarsi contestualmente a quello previsto dalla legge regionale 26 ma estraneo al regime dei contributi della medesima legge citata, è premiata con il **3% del costo ammesso a contributo a valere sulle opere soggetto a tale regime.**

Tale valore dovrà essere certificato dal progettista, dall'impresa esecutrice dei lavori e dal proprietario o titolare del contributo.

Articolo 34. INCENTIVO N. 3: OTTIMIZZAZIONE ENERGETICA NELL'ISOLAMENTO DEGLI INFISSI ESTERNI NEGLI EDIFICI ESISTENTI

Per tutti gli interventi delle presenti norme e relativi al rinnovamento degli infissi esterni (finestre, balconi, porte e portoni), l'ottimizzazione energetica nel contesto del rinnovamento

delle facciate con valore " u " (*coefficiente di trasmissione termica*) $>0,9 \text{ W}/(\text{mq} \times \text{K})$ e relativa all'uso di vetrate isolanti è premiata con il **3 % del costo ammesso a contributo.** Tale valore dovrà essere certificato dal progettista, dall'impresa esecutrice dei lavori e dal proprietario o titolare del contributo.

Ai fini dell'incentivo, si definisce valore " u " (*coefficiente di trasmissione termica*) la quantità di calore che passa da un fluido ad un altro fluido con differenza di temperatura di 1 kelvin, attraverso una parete di spessore uniforme e nell'unità di tempo e di superficie.